

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 25.

“Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo sostenibile e dell'articolo 8, comma 1, lettera s) dello Statuto regionale, disciplina la gestione delle aree protette della Campania al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio naturale della Regione, costituito da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che rappresentano nel loro complesso un bene primario costituzionalmente garantito e che hanno un rilevante valore naturalistico ed ambientale.

2. I territori delle aree protette sono sottoposti ad un regime speciale di tutela, finalizzato alla conservazione delle specie animali e vegetali, dei loro habitat e dei patrimoni genetici, al fine di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservare, tutelare e ripristinare il funzionamento degli ecosistemi e degli habitat, garantendo la diversità biologica e rispettando i valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione sostenibile dei beni naturali e culturali, valorizzando la partecipazione attiva delle comunità locali nei processi di pianificazione e gestione della biodiversità e favorendo attività produttive compatibili;
- c) tutelare le identità storico-culturali delle popolazioni locali, favorendo la partecipazione alle decisioni riguardanti il loro territorio e applicando modelli di gestione che garantiscano un equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché delle attività produttive agricole e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agriturismo e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, comprese le attività che hanno la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi quali quelli propri dell'agricoltura sociale, dell'agroecologia e la bioeconomia;
- d) promuovere o aderire al contratto di fiume e di lago, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5

(Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume);

e) promuovere lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

f) promuovere gli Accordi di Foresta di cui all'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per favorire l'economia circolare nella filiera foresta-legno;

g) favorire le azioni per la promozione, divulgazione ed educazione alla sostenibilità dei beni naturali, comprese le aree di Rete Natura 2000 e le Oasi di protezione della fauna, di cui alla vigente normativa statale e regionale, ed attuare forme di cooperazione e collaborazione con il mondo associativo;

h) sperimentare, all'interno dei beni naturali un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio energetico e produzioni di energia rinnovabile ecosostenibile, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di valorizzazione dei materiali tradizionali esistenti nell'area.

3. Le comunità delle aree naturali protette, attraverso gli enti locali, promuovono e attuano forme di cooperazione e intesa con la Regione e altri soggetti pubblici e privati, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e integrato dei propri territori.

Art. 2

(Sistema regionale delle Aree naturali protette)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in osservanza della classificazione dell'articolo 2 della legge 394/1991, è costituito da:

a) i parchi naturali regionali che comprendono aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale di valore naturalistico e ambientale, costituenti un sistema omogeneo. Queste aree richiedono una gestione unitaria volta a garantire le migliori condizioni per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali, anche tramite interventi per il ripristino di equilibri faunistici ottimali, lo sviluppo di attività economiche sostenibili e la valorizzazione delle identità storico-culturali nonché del sistema agricolo;

b) le riserve naturali regionali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine, che ospitano specie della flora e della fauna di rilevanza naturalistica o ecosistemi significativi per la biodiversità e la conservazione delle risorse genetiche. Queste aree sono gestite in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici integrandoli con le attività agricole e di pascolo.

2. Resta ferma, per le oasi di protezione della fauna selvatica e per gli altri istituti di tutela della fauna, disciplinati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'applicazione delle vigenti normative statali e regionali in materia.

TITOLO II

Aree naturali protette regionali

Art 3

(Riordino delle Aree naturali protette regionali esistenti)

1. Sono confermate le seguenti Aree naturali protette regionali, già individuate dall'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) e istituite con deliberazione di Giunta regionale in attuazione dell'articolo 6 della stessa legge:

- a) Parco regionale dell'Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano;
- b) Parco regionale dei Campi Flegrei;
- c) Parco regionale del Matese, nei limiti di cui al comma 2;
- d) Parco regionale dei Monti Lattari;
- e) Parco regionale dei Monti Picentini;
- f) Parco regionale del Partenio;
- g) Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno;
- h) Parco regionale del Taburno – Camposauro;
- i) Riserve naturali regionali Foce Sele-Tanagro - Monti Eremita-Marzano;
- l) Riserve naturali regionali Foce Volturno-Costa di Licola, Lago di Falciano.

2. Nel rispetto del comma 5 dell'articolo 22 della legge 394/1991, nelle more del perfezionamento delle procedure istitutive del Parco nazionale del Matese, l'Ente di gestione del Parco regionale del Matese continua ad operare nei termini e nei limiti prescritti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 aprile 2025.

3. Sono confermate le seguenti Aree naturali protette regionali, individuate dall'articolo 5 della legge regionale 33/1993 e non ancora istituite alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano;
- b) Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato;
- c) Diecimare.

4. L'istituzione dei parchi e delle riserve di cui al comma 3 è effettuata con la procedura di cui all'articolo 4.

5. È confermata l'istituzione del Parco metropolitano delle Colline di Napoli avvenuta in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge regionale 7 ottobre 2003, n.17 (Istituzione del sistema Parchi urbani di interesse regionale), per il quale si applica la disciplina della presente legge, con esclusione del Titolo VIII.

Art. 4

(Individuazione e istituzione di nuove aree naturali protette regionali)

1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge.

2. La partecipazione delle province, della Città metropolitana di Napoli, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta è acquisita, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela.

3. La legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro:

- a) le finalità istitutive;

b) la perimetrazione provvisoria, in formato GIS sulla base della cartografia tecnica regionale più aggiornata, dei confini esterni e della zonazione interna valida fino all'approvazione del piano territoriale dell'area protetta;

c) le norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione del piano territoriale dell'area protetta.

4. Con la medesima procedura di cui al presente articolo si procede alla modifica della perimetrazione provvisoria relativa alle aree già confermate di cui al comma 1, articolo 3 della presente legge.

Art. 5

(Gestione)

1. La gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali è affidata ad un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, denominato Ente Parco o Ente Riserva, in prosieguo Ente di gestione, istituito con la legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Sono confermati gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui al comma 1 dell'articolo 3, istituiti con decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 33/1993.

3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo per la gestione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.

Art. 6

(Funzioni degli Enti di gestione)

1. Gli Enti di gestione perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) provvedere alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici dell'area protetta affidata alle loro cure;

b) attuare gli indirizzi regionali dettati in materia, con particolare riferimento a quelli volti ad assicurare l'integrità e il coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette;

c) elaborare le norme d'uso dell'area protetta mediante gli atti pianificatori e regolamentari previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente;

d) assumere le iniziative appropriate volte a salvaguardare la conservazione dell'area protetta;

e) esprimere pareri e rilasciare i nulla osta nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;

f) svolgere le funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti a tutela delle aree di competenza provvedendo ad accertare, irrogare e incassare le sanzioni e a disporre la sospensione e riduzione in pristino per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa regionale, dagli atti pianificatori e regolamentari;

g) gestire i siti della Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a essi affidati;

h) svolgere attività di promozione territoriale, valorizzazione e sostegno delle attività sociali ed economiche eco compatibili e sostenibili e di salvaguardia delle tradizioni culturali finalizzate alla conservazione della biodiversità;

i) attivare e partecipare ad azioni di collaborazione istituzionale in tema di sviluppo locale ed in particolare di sviluppo rurale, promozione turistica, manutenzione del territorio, progettazione e attuazione di progetti ammessi a contributi euro unitari, statali e regionali;

- l) promuovere l'attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume di cui alla legge regionale 5/2019;
 - m) promuovere e attivare percorsi di educazione ambientale per la conoscenza e la sensibilizzazione delle peculiarità dell'area protetta;
 - n) promuovere attività sportive e sociali compatibili con la conservazione ambientale nel rispetto delle leggi in materia;
 - o) svolgere le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale di settore.
2. Gli Enti di gestione delle aree protette regionali per ottimizzare le risorse possono sottoscrivere intese con gli altri enti locali e le associazioni per la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.
3. Gli Enti di gestione possono richiedere, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di aree protette, il supporto tecnico e amministrativo per la redazione dei piani e dei regolamenti e per l'elaborazione di atti in materia di accesso alle risorse finanziarie della programmazione euro unitaria.

TITOLO III

Gestione dei Parchi Naturali Regionali e delle Riserve Naturali Regionali

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi dell'Ente di gestione:
- a) la Comunità dell'area protetta;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta;
 - d) il Revisore dei Conti.
2. Gli organi dell'Ente di gestione, ad eccezione della comunità dell'area protetta, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
3. Gli organi già nominati, in applicazione della legge regionale 33/1993, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla naturale scadenza.

Art. 8 (La Comunità dell'area protetta)

1. La Comunità dell'area protetta è composta:
- a) dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) dal Presidente della Città Metropolitana, della Provincia, delle Comunità Montane il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area protetta;
 - c) dal Sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area protetta.
2. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando sia richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni della Comunità possono partecipare delegati dei rispettivi rappresentanti.
3. La Comunità dell'area protetta è organo consultivo dell'Ente, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione.
4. La Comunità dell'area protetta svolge le seguenti funzioni:
- a) adotta e approva un proprio regolamento;

- b) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno della Giunta dell'Ente di gestione, secondo le modalità individuate dallo Statuto;
 - c) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente di gestione e sulle sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano territoriale dell'area protetta;
 - e) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano pluriennale economico sociale;
 - f) esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento dell'area protetta;
 - g) esprime parere obbligatorio non vincolante sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente di gestione;
 - h) esprime parere su altre questioni previste dallo Statuto.
5. La Comunità, inoltre, secondo le previsioni dello Statuto:
- a) propone al Presidente e alla Giunta dell'Ente l'approfondimento di specifiche tematiche da trattare relative a problematiche connesse all'area protetta, anche attraverso la costituzione di tavoli tecnici, con il coinvolgimento di esperti qualificati del mondo universitario e della ricerca;
 - b) propone al Presidente e alla Giunta dell'Ente programmi di valorizzazione e promozione dei territori compresi nell'area protetta;
 - c) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano territoriale dell'area naturale protetta;
 - d) svolge le ulteriori funzioni assegnategli dallo Statuto.
6. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il responsabile amministrativo dell'Ente di gestione dell'area protetta.

Art. 9

(Il Presidente dell'Ente di gestione)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza di indirizzo o di gestione nelle istituzioni pubbliche, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.
2. Il Presidente dell'Ente di gestione:
- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne coordina l'attività;
 - b) convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Ente;
 - c) esercita gli ulteriori compiti e funzioni indicati dallo Statuto.
3. L'incarico di Presidente ha la durata di cinque anni salvo anticipata decadenza.
4. All'incarico si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa.
5. Lo Statuto disciplina, in conformità alla presente legge, i casi di decadenza e sostituzione del Presidente dell'Ente di gestione.
6. Il compenso del Presidente è determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 38 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007).

Art. 10
(La Giunta)

1. La Giunta dell'Ente di gestione è composta da:
 - a) il Presidente dell'Ente;
 - b) due componenti designati dalla Comunità dell'area protetta;
 - c) un componente designato delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - d) un componente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. All'incarico di componente della Giunta si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa.
3. Lo Statuto definisce le modalità di designazione dei componenti in rappresentanza delle Comunità dell'area protetta e delle associazioni ambientaliste e agricole. Lo Statuto disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i casi di decadenza e sostituzione dei componenti della Giunta.
4. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente di gestione, ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.
6. Qualora siano designati, quali membri della Giunta dell'Ente, ai sensi del comma 1, lettera b), sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia, o componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli, presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro della Giunta e la conseguente nuova designazione.
7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all'esercizio delle funzioni di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta regionale nomina il nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
8. Lo Statuto prevede la soglia minima dei componenti necessaria per il funzionamento dell'organo.
9. La Giunta definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa. In particolare:
 - a) adotta, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni;
 - b) provvede all'organizzazione e al funzionamento dell'ente e a tal fine approva apposite disposizioni regolamentari;
 - c) adotta il bilancio e il conto consuntivo dell'ente, sottoposti ad approvazione della Giunta regionale della Campania;
 - d) adotta il Piano territoriale dell'area protetta di cui all'articolo 15 e il piano pluriennale economico sociale per le attività compatibili di cui all'articolo 18;
 - e) adotta il regolamento dell'area protetta;
 - f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo Statuto e tutte quelle non espressamente attribuite ad altro organo dell'Ente di gestione.
10. Ai componenti della Giunta spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 38 della legge regionale 1/2007.

Art. 11

(Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia; in particolare, il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.
2. Il Revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del Revisore dei conti e del Revisore dei conti supplente è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Al Revisore dei conti supplente è riconosciuto un compenso qualora subentri nell'esercizio delle funzioni del revisore dei conti unico in caso di morte, di dimissioni, di decadenza.
5. Il Revisore dei conti resta in carica per cinque anni e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
6. Al Revisore dei conti spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania).

Art. 12

(Responsabile amministrativo e responsabile tecnico)

1. L'Ente di gestione si dota di un responsabile amministrativo e di un responsabile tecnico individuati tra il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
2. Il responsabile amministrativo ed il responsabile tecnico sono nominati dal Presidente dell'Ente di gestione. Il responsabile amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta dell'Ente di Gestione con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il rapporto di lavoro, lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dal contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni locali.
4. Ciascun responsabile assicura nell'ambito delle attribuzioni del profilo di appartenenza gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari all'attività in conformità alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente.

Art. 13

(Personale)

1. Gli Enti di gestione svolgono i propri compiti con personale reclutato nel rispetto delle forme e dei limiti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a cui si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali.
2. La dotazione organica, costituita da un numero massimo di sei dipendenti, di cui tre appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e tre all'area degli istruttori, è approvata dalla Giunta regionale su proposta della Giunta dell'Ente di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali dell'area protetta.

3. La dotazione organica definisce il contingente di personale in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, risorse umane congrue ed adeguate all'esecuzione delle attività istituzionali.

4. Il costo del personale dipendente grava sul bilancio degli Enti di gestione delle aree protette.

TITOLO IV

Strumenti di attuazione e regolamentazione

Art. 14

(Piani)

1. La Giunta dell'Ente di gestione adotta, previo parere della Comunità dell'area protetta, il piano territoriale dell'area e il piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. La Giunta, a seguito dell'adozione del piano territoriale dell'area protetta, provvede a:

- a) depositare gli elaborati di piano nella sede dell'Ente di gestione;
- b) trasmettere gli elaborati di piano agli enti territoriali interessati, con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- c) pubblicare un avviso per consentire la presentazione di osservazioni da parte degli interessati entro un termine non inferiore a sessanta giorni;
- d) esaminare le osservazioni pervenute;
- e) trasmettere il piano territoriale, unitamente alle osservazioni pervenute ed alle eventuali controdeduzioni, alla Giunta regionale, che, sentite le Commissioni consiliari competenti, lo approva con propria deliberazione, previa verifica della conformità del piano territoriale con le disposizioni normative e programmatiche vigenti. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni alle Giunte dell'Ente di gestione.

3. Il piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Giunta dell'Ente di gestione e approvato dalla Giunta regionale.

Art. 15

(Piano territoriale dell'area protetta)

1. Il piano territoriale dell'area protetta, di seguito denominato Piano, è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.

2. Il Piano delinea il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore sia le priorità e precisando, mediante la suddivisione in zone, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

3. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche ambientali, naturali e storiche, il Piano:

- a) opera la pianificazione definitiva dell'area protetta regionale;
- b) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturale;
- c) definisce un quadro organico degli interventi e delle azioni che si intendono attuare con il Piano, evidenziando gli obiettivi;
- d) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- e) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

f) stabilisce le direttive sui criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici comunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali strumenti rispetto agli obiettivi prioritari del Piano;

g) individua sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei diversamente abili e degli anziani;

h) individua i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale dell'area protetta, musei, centri visita, aree attrezzate;

i) definisce le attività per il recupero e la rinaturazione delle aree degradate;

l) definisce un sistema di verifica e monitoraggio sull'attuazione del Piano stesso.

4. Il Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si conforma al piano paesaggistico regionale e, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 394/1991, sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello.

5. La disciplina del Piano ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità degli interventi in esso previsti.

6. La Regione fornisce, agli Enti di gestione che ne fanno richiesta, supporto tecnico e amministrativo per la redazione del Piano, anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile.

7. Nelle more dell'approvazione dei Piani da parte degli Enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna le norme di salvaguardia delle aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto della disciplina europea e nazionale.

Art. 16

(Elementi del Piano territoriale del Parco)

1. Il piano territoriale del Parco è costituito:

a) dalle rappresentazioni grafiche in formato GIS sulla base della cartografia tecnica regionale più aggiornata, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

b) dalle norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per gli strumenti urbanistici comunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione, degli standards urbanistici;

c) da una relazione illustrativa che espliciti:

1) gli obiettivi generali e di settore assunti;

2) i criteri programmatici e di metodo seguiti.

3) le scelte operate;

4) indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del Piano.

Art. 17

(Articolazione zonale)

1. In ciascuna area protetta regionale deve essere prevista la seguente articolazione:

a) zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente di gestione dell'area. Le zone a riserva integrale devono essere individuate fra

quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. È vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;

b) zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;

c) zona di riserva controllata (zona «C»). Sono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori dell'area protetta, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari all'area protetta.

2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione prevedono:

a) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie alle impostazioni architettoniche esistenti;

b) il recupero e restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico;

c) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti.

3. Tutte le opere pubbliche da realizzare all'interno delle zone B e C, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i rimboschimenti, sono sottoposte a nulla osta dell'Ente di gestione.

4. In tutta l'area protetta valgono i divieti generali di cui all'articolo 11, comma 3 della legge 394/1991. Il regolamento dell'area protetta di cui all'articolo 20 definisce divieti aggiuntivi ed eventuali deroghe, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 394/1991.

Art. 18

(Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili)

1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette, dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta dell'Ente di gestione adotta il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, approvato dalla Giunta regionale.

3. Nel piano pluriennale economico e sociale, di efficacia triennale e aggiornabile annualmente, sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative che si intendono intraprendere e i relativi costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità, al fine di promuovere le attività compatibili e di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano territoriale.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Al fine di favorire senza limitazioni la mobilità e l'accessibilità delle aree naturali protette regionali esistenti, definite all'articolo 3, nonché di altri poli di interesse pubblico e collettivo quali ospedali, università, centri di competenza specialistica, poli fieristici, insediamenti o aree industriali strategiche, l'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada), è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola “aeroporti” sono aggiunte le seguenti: “, o altri punti di interesse, quali ospedali, università, centri di competenza specialistica, insediamenti o aree industriali di particolare interesse, aree naturali protette ed altri poli di rilevanza pubblica e collettiva, e dopo le

parole “titolari delle licenze di taxi” le parole “e delle autorizzazioni di Noleggio Con Conducente con autovettura (NCC)”, sono soppresse;

b) al comma 3, lettera a, le parole “e di NCC”, sono soppresse;

c) al comma 3, la lettera b è sostituita dalla seguente:

“b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi, per l'uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati;”.

d) al comma 3, lettera d, dopo le parole “da applicare agli esercenti i servizi di taxi” le parole “e di NCC”, sono soppresse;

e) al comma 5, le parole “degli autoservizi pubblici non di linea” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio taxi”;

f) al comma 6, dopo le parole “I taxi” le parole “e le autovetture di noleggio con conducente”, sono soppresse.”.

Art. 19

(Statuto)

1. Lo statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di statuto approvato dalla Giunta regionale:

a) definisce la sede dell'Ente e gli obiettivi dell'attività;

b) fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione e il suo funzionamento, specificando le attribuzioni degli organi;

c) indica le forme di pubblicità degli atti e le modalità di partecipazione dei cittadini, dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni con riferimento agli atti più significativi dell'Ente;

d) contiene le ulteriori disposizioni indicate nella presente legge.

2. La Giunta dell'Ente, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia entro sessanta giorni.

3. Le modificazioni e le integrazioni allo statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 2.

4. Lo statuto acquista efficacia il giorno successivo alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente di gestione a cui si riferisce.

Art. 20

(Regolamento dell'area naturale protetta)

1. Il regolamento dell'area naturale protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta ed è adottato dalla Giunta dell'Ente. Possono essere previsti singoli regolamenti di settore per singole materie.

2. I contenuti dei regolamenti di cui al comma 1 sono quelli di cui all'articolo 11 della legge 394/1991, ed in particolare riguardano:

a) le modalità di fruizione dell'area protetta;

b) le disposizioni per la tutela dell'area protetta e per la conservazione di particolari ambienti in attuazione del piano territoriale dell'area protetta;

c) le prescrizioni sullo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico.

3. La Giunta regionale approva il regolamento che acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area naturale adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento dell'area protetta. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento dell'area protetta.

Art. 21

(Nulla osta)

1. Nelle aree naturali protette regionali, come disciplinate dalla normativa di salvaguardia regionale, dal piano territoriale dell'area protetta e dal regolamento dell'area naturale protetta, ogni intervento comportante modifica o alterazione dello stato dei luoghi finalizzato alla realizzazione di interventi, impianti, opere e attività di tipo edilizio e di riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione che ne verifica la relativa conformità.
2. Il nulla osta, compatibilmente con le procedure connesse alle autorizzazioni di natura paesaggistica e, laddove richiesta, con gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) è reso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva eventuale interruzione per un periodo non superiore a trenta giorni per carenza della documentazione inviata, il nulla osta si intende rilasciato.
3. Al fine di armonizzare le modalità di rilascio del nulla osta, la Regione può emanare apposite linee guida, con delibera di Giunta regionale.
4. Nel rilasciare il nulla osta l'Ente di gestione può stabilire prescrizioni atte a contenere l'impatto ambientale delle opere nonché fissare i termini per la realizzazione delle stesse.

TITOLO V

Disposizioni sulla valorizzazione delle aree naturali protette

Art. 22

(Promozione territoriale e sostegno delle attività sociali ed economiche eco compatibili)

1. Gli Enti di gestione, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza, favoriscono una gestione sostenibile delle attività sociali e produttive.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti di gestione, promuovono, tra gli altri, interventi in materia di agricoltura ed uso compatibile del suolo, diffusione delle buone pratiche agronomiche e zootecniche nonché l'agroecologia, la gestione forestale sostenibile e lo sviluppo delle filiere produttive locali, la mobilità sostenibile, lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza, tutela e promozione degli usi e dei costumi tradizionali, innovazione tecnologica dedicata a sistemi energetici di infrastrutturazione dei territori e di edilizia sostenibile, dirette, in particolare:
 - a) alla tutela, alla gestione e al ripristino della biodiversità;
 - b) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali e zootecniche che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
 - c) ad incentivare lo sviluppo di filiere agroalimentari corte e il loro collegamento con la rete di ristorazione;
 - d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui i filari alberati, le siepi, gli stagni, le zone umide e le sistemazioni agrarie tradizionali;
 - e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;

- f) a favorire e incentivare il ricorso alla ingegneria naturalistica, alle soluzioni basate sulla natura e alle energie rinnovabili all'interno dell'area protetta;
 - g) a favorire gli usi e i costumi tradizionali;
 - h) alla realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio per la gestione e la fruizione sociale dell'area protetta;
 - i) alla definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
 - l) alla promozione delle eccellenze agricole, enogastronomiche e socioculturali locali;
 - m) alla realizzazione di guide e di segnaletica informativa;
 - n) alla creazione e ripristino di sentieri tematici;
 - o) alla valorizzazione dei territori del bacino idrografico o sottobacino di riferimento mediante la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socioeconomica, attraverso la promozione e/o sottoscrizione dei contratti di fiume di cui alla legge regionale 5/2019.
3. Le attività sono incluse nel piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 18.

Art. 23

(Educazione ambientale)

1. Gli Enti di gestione promuovono attività di educazione ambientale finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio naturale dell'area protetta e di quello regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, anche d'intesa con altri enti e istituzioni scolastiche ed universitarie interessate e le associazioni ambientaliste, per l'approfondimento di tematiche di carattere scientifico in relazione alla biodiversità dell'area, anche con progetti specifici di ricerca.
3. Gli Enti di gestione possono costituire all'interno del proprio territorio di competenza un Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) al fine dell'eventuale inclusione nella rete di Informazione Formazione Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (INFEAS) della Regione Campania.

Art. 24

(Individuazione e valorizzazione dei geositi)

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico, l'Ente di gestione individua i geositi all'interno dell'area protetta, quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale.
2. Per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.
3. I geositi possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dall'Ente di gestione e dagli enti locali competenti anche in collaborazione con le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste.

Art. 25

(Emblema dell'area naturale protetta)

1. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Ente di gestione, l'emblema distintivo di ciascuna area naturale protetta regionale al fine di garantirne la riconoscibilità e ne disciplina l'utilizzo.
2. Per il perseguimento delle finalità delle aree naturali protette regionali e previa stipula di apposita convenzione, gli Enti di gestione possono concedere l'utilizzo dell'emblema a produttori di servizi e

prodotti locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con apposito regolamento dagli stessi gestori, sulla base dei principi fissati dalla Giunta regionale.

3. L'attribuzione del logo non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e non si sostituisce o sovrappone ai riconoscimenti dei prodotti tipici secondo la normativa vigente.

TITOLO VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 26

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dalla normativa istitutiva dell'area protetta, con relative misure di salvaguardia, dal piano territoriale dell'area protetta e dal regolamento dell'area protetta è affidata a tutti i soggetti ai quali sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti e, in particolare:

- a) agli ufficiali e agenti della polizia locale, metropolitana e provinciale;
- b) gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria;
- c) agli ufficiali e agenti dei carabinieri forestali, ai sensi ai sensi dell'articolo 27 della legge 394/1991;
- d) alle guardie giurate venatorie volontarie dipendenti dalle associazioni di protezione ambientale, venatorie e agricole, nominate ai sensi della legge 157/1992 e degli articoli 28 e 29 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

2. Gli Enti di gestione, nell'esercizio delle attività di sorveglianza, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) e possono istituire la figura di guardia parco nella propria dotazione organica.

Art. 27

(Sanzioni)

1. Fatte salve le disposizioni di carattere penale eventualmente previste e le sanzioni disciplinate dalla normativa in materia di valutazioni ambientali, chiunque violi le disposizioni previste dal piano territoriale, dal regolamento nonché dalle misure di salvaguardia dell'area protetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro.

2. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della normativa regionale istitutiva dell'area naturale protetta, del piano territoriale dell'area protetta, del regolamento dell'area protetta o del nulla osta di cui all'articolo 7, l'Ente di gestione può motivatamente disporre l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordinare la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali e animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 394/1991. L'Ente di gestione può intervenire ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 29.

3. All'applicazione delle sanzioni provvede l'Ente di gestione, cui compete l'incasso dei proventi, che sono introitati per essere destinati ad attività inerenti alle finalità dell'area protetta
4. Per accertamento, contestazione, notifica, irrogazione e incasso e per tutti gli aspetti della procedura sanzionatoria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII (Contabilità e bilancio dell'Ente di gestione)

Art. 28 (Bilancio)

1. Gli Enti di gestione adottano un sistema di contabilità finanziaria.
2. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza con principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 29 (Entrate dell'Ente)

1. Costituiscono entrate degli Enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale o diretti a finanziare il piano pluriennale economico e sociale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991;
 - c) i contributi e i finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - d) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - e) i contributi di persone giuridiche private e di persone fisiche, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i proventi derivanti dalla gestione dei beni;
 - g) le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi.

Art. 30 (Patrimonio)

1. L'Ente di gestione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.
2. I beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area naturale protetta possono mettere a disposizione dell'Ente di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta, ivi inclusi locali per la sede legale o operativa.

TITOLO VIII

Sistema dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale

Art. 31

(Parchi urbani e interurbani di interesse regionale)

1. Per sistema dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale si intende il sistema urbano e interurbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico. Tali aree sono individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi e infrastrutture verdi e blu, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica e demaniali, sia alberate che fluviali, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzione di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.
2. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.
3. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della Giunta regionale sentite le commissioni consiliari regionali permanenti competenti in materia di ambiente e governo del territorio.
4. All'istituzione dei parchi interurbani si provvede, su proposta del Comune individuato quale capofila dai consigli comunali di tutti i Comuni interessati che individuano la perimetrazione, con delibera della Giunta regionale che ne informa le competenti Commissioni consiliari regionali.
5. L'istituzione del parco urbano o interurbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.
6. La gestione dei parchi urbani e interurbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani e interurbani sono sottoposti all'esame preventivo della Giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.
8. È confermata l'istituzione dei parchi urbani effettuata in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 17/2003.

Art. 32

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 2025, si provvede con le entrate previste all'articolo 29 e con le risorse iscritte alla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo 1 e Titolo 2 del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 pari ad euro 5.674.399,73.

Art. 33

(Adeguamento degli atti degli Enti di gestione)

1. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge provvedono ad aggiornare, qualora necessario, o ad adottare e trasmettere, il piano di cui all'articolo 15, lo statuto e i regolamenti di cui agli articoli 19 e 20 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli atti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti.
3. La Regione esercita le funzioni di controllo e, in caso di mancato aggiornamento o adozione degli atti di cui al comma 1, i relativi poteri sostitutivi. Tali poteri sostitutivi sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale che, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, affidando l'adozione del piano di cui all'articolo 15 alla struttura amministrativa regionale competente in materia ed in tutti gli altri casi di inadempimento mediante la nomina di un commissario ad acta, scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione Campania.
4. In presenza di oneri per l'esercizio delle attività sostitutive, gli stessi sono a carico dell'Ente di gestione inadempiente.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 33/1993;
 - b) la legge regionale 17/2003.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca